

**CONVENZIONE**  
**tra l'ARPAM e la Provincia di Pesaro e Urbino**  
**per la gestione della stazione di monitoraggio aerobiologico di Pesaro**

**TRA**

La **Provincia di Pesaro e Urbino**, C.F. 00212000418, con sede legale a Pesaro, V.le Gramsci,4 legalmente rappresentata dal Dott. Andrea Pacchiarotti, in qualità di Dirigente del Servizio 3 “Amministrativo – Ambiente – Trasporto privato” C.F. PCCNDR61A22D488G nato a Fano il 22/01/1961, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell’Ente, in seguito indicata come “*Provincia*”

**E**

L’**Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche**, C.F. 01588450427, con sede legale ad Ancona, Via Ruggeri, 5, legalmente rappresentata dal Dott. Giancarlo Marchetti, in qualità di Direttore Generale, nato a Terni il 18/09/1956, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell’Agenzia, in seguito indicata come “*ARPAM*”

**Premesso che:**

- l’ARPAM è un Ente di diritto pubblico, istituito con L.R. 2 settembre 1997, n. 60, preposto alle attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, con funzioni di supporto tecnico alla Regione e agli Enti locali delle Marche nel contesto dei procedimenti di rispettiva competenza;
- la Legge 132/2016 assegna al Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), di cui ARPAM è parte integrante insieme all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e alle altre Agenzie ambientali regionali, la funzione del monitoraggio dello stato dell’ambiente, del consumo del suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici, nonché del controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull’ambiente derivanti da processi territoriali;
- l’ARPAM ha tra i compiti istituzionali la valutazione ed il monitoraggio della qualità dell’aria ambiente nelle Marche, compreso il monitoraggio aerobiologico;
- l’Aerobiologia è una disciplina scientifica che studia le sorgenti, la dispersione, il trasporto e la deposizione delle particelle di origine biologica presenti nell’atmosfera, nonché la loro concentrazione e il loro effetto in ambienti sia aperti che confinati;
- al fine della identificazione e della conta dei granuli pollinici e delle spore fungine catturati, viene eseguito l’esame microscopico delle particelle, queste operazioni conducono poi alla determinazione della concentrazione finale di ogni singola particella biologica nei campioni di aria esaminati; tutto ciò richiede un impegno costante e qualificato, secondo quanto previsto dalle norme in vigore UNI 11108, UNI EN 16868 e Linee guida POLLnet, particolarmente oneroso in termini di tempo che esige competenze specifiche ed esperte che effettuino il riconoscimento, su base morfologica, delle particelle aerobiologiche campionate;
- l’ARPAM, per il tramite del proprio Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno, ha strutturato la propria rete regionale con le seguenti stazioni di monitoraggio aerobiologico: Ancona – AN\_1; Castel di Lama/Ascoli Piceno – AP\_4; Comunanza – AP\_5;

- le suddette stazioni sono inserite nella Rete di monitoraggio aerobiologico istituzionale del SNPA denominata POLLnet, che nasce dall'integrazione a livello nazionale, delle reti provinciali e regionali e costituisce l'insieme coordinato delle competenze, delle professionalità e delle risorse strumentali e laboratoristiche che il Sistema delle Agenzie Ambientali dedica all'Aerobiologia;
- POLLnet fa parte del SINAnet (Sistema Informativo Nazionale Ambientale) dell'ISPRA, le cui finalità sono la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati e informazioni derivanti dal monitoraggio ambientale, dalla integrazione con i sistemi informativi ambientali di Regioni e Province autonome e dalla cooperazione con altri sistemi informativi regionali, nazionali ed europei di interesse ambientale;
- l'attività di POLLnet è regolata dalle linee guida "*POLLnet – Linee guida per il monitoraggio aerobiologico*" - SNPA/ MLG /151/2017 e i dati prodotti costituiscono riferimento tecnico ufficiale.

**Dato atto che:**

- la Provincia di Pesaro e Urbino, che ha la proprietà di una stazione di monitoraggio aerobiologico allocata sul tetto della sede della Provincia medesima sita in V.le Gramsci, 4, ha gestito detta stazione dal 2004 al 2018 con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM e ha aderito alla rete di monitoraggio dell'AIA (Associazione Italiana di Aerobiologia);
- la riorganizzazione del Servizio Ambiente della Provincia di Pesaro e Urbino, condotta nell'ambito della più generale riorganizzazione imposta dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, ha determinato la riassegnazione ad altro incarico del personale addetto al monitoraggio pollinico fino a settembre 2018;
- il monitoraggio pollinico non rientra comunque direttamente tra i compiti istituzionali delle Province inerenti alle funzioni fondamentali.

**Considerata e condivisa** la necessità di riattivare la stazione di monitoraggio aerobiologico di proprietà della Provincia di Pesaro e Urbino, al fine di proseguire il relativo monitoraggio ed elaborare il bollettino settimanale pollini come servizio ad uso della popolazione locale e dei viaggiatori che vi si trovano, per i quali è utile conoscere la situazione aerobiologica locale a completamento della Rete regionale, in modo da sapere con tempestività se si va incontro a un rischio allergico.

**Evidenziato** che una corretta e costante informativa sull'aumento di pollini nell'aria di una certa zona aiuta i cittadini con allergie ad adottare una serie di comportamenti preventivi e ad aggiustare eventuali terapie sintomatiche.

**Visto** che l'ARPAM ha manifestato la disponibilità a subentrare alla Provincia nella gestione della stazione di monitoraggio aerobiologico sita in Via Gramsci, 4, Pesaro, mettendo a disposizione le proprie competenze, professionalità e risorse strumentali e laboratoristiche appositamente dedicate.

**Rilevato** che, a seguito del subentro dell'ARPAM nella gestione della stazione di monitoraggio aerobiologico di Pesaro, detta stazione verrà inserita nella Rete di monitoraggio aerobiologico istituzionale del SNPA denominata POLLnet.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 - Oggetto**

La presente Convenzione stabilisce:

- a) la cessione in comodato d'uso non oneroso da parte della Provincia di Pesaro e Urbino all'ARPAM della stazione di monitoraggio aerobiologico allocata sul tetto della sede della Provincia medesima sita a Pesaro in V.le Gramsci, 4;
- b) la gestione del monitoraggio aerobiologico del territorio provinciale pesarese mediante l'utilizzo della suddetta stazione, da parte dell'ARPAM.

**Art. 3 - Finalità**

La presente Convenzione viene stipulata per le seguenti finalità:

- produrre informazioni di estrema utilità nella diagnostica, nella prevenzione e nella cura di patologie allergiche dei cittadini del territorio provinciale pesarese;
- integrare il monitoraggio della qualità dell'aria, la programmazione del verde pubblico, la valutazione della biodiversità di specie vegetali, il rilevamento di fenomeni legati ai cambiamenti climatici;
- fornire settimanalmente, la situazione rilevata e previsionale sulla diffusione, in aria, di pollini e spore fungine, a locale.

**Art. 4 - Impegni della Provincia**

La Provincia di Pesaro e Urbino, nel rispetto delle norme che regolano la presente Convenzione assume i seguenti impegni:

- a) cedere in comodato d'uso non oneroso la stazione di monitoraggio aerobiologico sita a Pesaro, V.le Gramsci, 4 con la seguente strumentazione scientifica nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

<b>Strumentazione</b>	<b>Marca e Modello</b>	<b>Anno di acquisto</b>	<b>Valore di mercato del cespite</b>
Campionatore pollinico	VPPS 2000 LANZONI	2008	€3000,00
Tamburi per nastro n.2 + contenitori	LANZONI	2008	€250,00
Avvolgitore per tamburo	LANZONI	2008	€200,00
Taglierina per nastro	LANZONI	2008	€150,00
Flussimetro	LANZONI	2008	€150,00

- b) dichiarare che, ad oggi, la suddetta strumentazione si trova in buono stato di conservazione, è immune da qualsiasi vizio ed è in perfetta efficienza, in grado di campionare in conformità alle norme UNI 11108 e UNI EN 16868;
- c) accompagnare il personale indicato da ARPAM nel luogo ove è posizionata la stazione di monitoraggio; affinché possa effettuare settimanalmente (di norma, tutti i lunedì ad eccezione delle festività) il prelievo dei campioni di pollini dalla strumentazione ivi allocata, nonché la manutenzione ordinaria;
- d) garantire la totale protezione del campionatore nel luogo in cui è collocato mediante adeguati sistemi per il controllo dell'accesso, al fine di evitare l'invalidamento del campione;
- e) assicurare in via continuativa, per tutto il periodo di efficacia della convenzione, le condizioni di accesso in sicurezza alla strumentazione;
- f) provvedere allo spostamento della strumentazione, anche su indicazione dell'ARPAM, quando ciò si rendesse necessario a seguito di adeguamenti normativi, di mutate esigenze della rete nazionale POLLnet o di cambiamenti di rappresentatività del territorio provinciale;
- g) assicurare la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento della strumentazione;
- h) accettare in restituzione la strumentazione nello stato in cui si troverà a causa del normale deterioramento d'uso, alla scadenza del presente atto o nel caso di recesso o risoluzione;
- i) provvedere all'elaborazione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze).

#### **Art. 5 - Impegni dell'ARPAM**

L'ARPAM, nel rispetto delle norme che regolano il presente atto, assume i seguenti impegni:

- a) gestire il monitoraggio aerobiologico del territorio provinciale pesarese;
- b) acquisire in comodato d'uso non oneroso la strumentazione descritta all'art. 4 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, riconoscendo e dichiarando che la proprietà del bene comodato rimane in capo alla Provincia;
- c) conservare la strumentazione acquisita in comodato con cura e massima diligenza;
- d) destinare la strumentazione descritta all'art. 4 al monitoraggio aerobiologico del territorio provinciale pesarese, ad integrazione della rete POLLnet di cui alle premesse;
- e) dedicare all'utilizzo della strumentazione esclusivamente personale qualificato;
- f) comunicare alla Provincia i nominativi del personale preposto alle operazioni di prelievo e manutenzione ordinaria;
- g) provvedere alle operazioni di prelievo, alle letture al microscopio dei campioni aerobiologici, alla elaborazione dei bollettini settimanali e alla divulgazione dei dati nel sito POLLnet e nel sito web di ARPAM;
- h) garantire che, in nessun caso, l'utilizzo della strumentazione concessa in comodato verrà ceduto neppure temporaneamente a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso;
- i) assumere a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria della strumentazione;
- j) restituire la strumentazione nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta, tranne che per la normale usura;

- k) agire in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e alle prescrizioni del D.U.V.R.I. in tema di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare dal comma 1 e 2 dell'art. 26 (verifica idoneità tecnico professionale e coordinamento/cooperazione).

#### **Art. 6 - Passaggio di consegne**

All'atto del passaggio della stazione di monitoraggio dalla Provincia all'ARPAM, e viceversa, verrà redatto un verbale di consegna, sottoscritto dai Referenti delle Amministrazioni di cui al successivo art. 9 nel quale si constaterà lo stato di tutta la strumentazione.

#### **Art. 7 – Responsabilità**

L'ARPAM si obbliga ad utilizzare la strumentazione di monitoraggio aerobiologico nel rispetto della normativa di riferimento, assumendosi direttamente e tenendo indenne la Provincia da ogni responsabilità conseguente all'uso improprio della stessa.

In caso di danni non accidentali nell'uso della strumentazione l'ARPAM rifonderà alla Provincia una somma equivalente o proporzionata, in base all'entità del danno stesso, al valore di mercato della strumentazione (indicato al precedente art. 4) al netto delle quote di ammortamento annue; di tali danni dovrà informare la Provincia, entro ventiquattro ore dall'evento, al seguente indirizzo PEC: [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it).

La Provincia si obbliga a garantire il controllo della strumentazione di monitoraggio nei riguardi di atti vandalici, furti e danneggiamenti parziali o totali della stessa e a tenere indenne l'ARPAM da ogni responsabilità per fatti non riconducibili a colpa dell'Agenzia.

La mutata destinazione d'uso della strumentazione di che trattasi, l'esecuzione della Convenzione in contrasto con le norme in essa indicate produrranno *ipso jure* la risoluzione dell'accordo per fatto e colpa della parte inadempiente. Il silenzio o l'acquiescenza di una parte al mancato rispetto della Convenzione, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore della parte inadempiente.

#### **Art. 8 - Attività di monitoraggio aerobiologico**

L'ARPAM, ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio aerobiologico, provvede alle operazioni di prelievo, alle letture dei campioni aerobiologici, alla elaborazione e stesura del bollettino e alla divulgazione dei dati.

In particolare, viene effettuato un campionamento settimanale (di norma, il lunedì ad eccezione delle festività) mediante la sostituzione manuale del rullo preposto alla raccolta, nella settimana precedente, di volumi precisi di aria con un nuovo rullo preparato nel laboratorio del CVR (Centro di Valenza regionale di Aerobiologia) dell'ARPAM presso il Dipartimento di Ascoli Piceno.

L'attività di laboratorio consiste in:

- preparazione dei campioni singoli corrispondenti alle 7 giornate di prelievo;
- colorazione con soluzione a titolo noto di fucsina e gelatina;
- riscaldamento e stabilizzazione del colore;
- esame microscopico mirato al riconoscimento e conteggio di pollini e spore fungine;
- elaborazione e calcolo delle concentrazioni di ogni singola specie di pollini e spore partendo dai dati grezzi.

La divulgazione avviene mediante la stesura del bollettino con tutti i dati già completi, con relativa pubblicazione:

- nel sito POLLnet: [http://www.pollnet.it/ReportRegional\\_it.aspx?ID=22](http://www.pollnet.it/ReportRegional_it.aspx?ID=22)
- nel portale Arpam: <https://www.arpa.marche.it/monitoraggio-aerobiologico>, contenente oltre ai dati numerici anche un accurato commento del medico allergologico che collabora col CVR, la tendenza per ogni singola specie e le previsioni tutto a cura della referente regionale.

ARPAM effettua tutta la procedura per il campionamento e per l'analisi e calcolo della concentrazione dei pollini e delle spore secondo quanto prescritto dalla norma UNI 11108 e dalla norma Europea UNI EN 16868.

#### **Art. 9 - Referenti della Convenzione**

Per l'attuazione delle attività previste dal presente Accordo sono designati come Referenti:

- per l'ARPAM: la Dott.ssa Nadia Trobiani, in qualità di Referente regionale Rete POLLnet;
- per la Provincia di Pesaro e Urbino: il Dott. Tommaso Lani, in qualità di funzionario capo-ufficio del servizio inquinamento atmosferico.

#### **Art. 10 - Validità e Recesso**

La validità della presente Convenzione è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per uno stesso periodo, previo scambio di lettere tra le parti a mezzo PEC. A pena di nullità, qualunque modifica al presente atto dovrà essere inderogabilmente apportata con apposito *addendum* sottoscritto da entrambe le parti.

L'ARPAM potrà recedere dal presente atto in qualsiasi momento con un preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi alla Provincia con lettera a mezzo PEC.

La Provincia potrà recedere dal presente atto solo per sopravvenute, imprevedute ed urgenti necessità di interesse pubblico con un preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi all'ARPAM con lettera a mezzo PEC.

#### **Art. 11 - Utilizzo dei dati**

Ciascuna delle parti è titolare del diritto di utilizzazione e di divulgazione dei dati raccolti ed ha diritto di farne uso allo scopo di esercitare le proprie funzioni istituzionali.

#### **Art. 12 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le parti fanno rinvio al Codice Civile in quanto applicabili e alla normativa vigente in materia.

#### **Art. 13 - Registrazione**

Le Parti danno atto che il presente Accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986; le spese di registrazione saranno a carico esclusivo della parte che la richiede.

#### **Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti unicamente per le finalità di cui al presente Accordo, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016, recepito con D.Lgs. n. 101/2018.

#### **Art. 15 - Controversie**

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente atto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto.

Le eventuali controversie che non possano essere definite in via amichevole, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Pesaro.

La presente Convenzione viene sottoscritta unicamente in forma digitale e trasmessa tramite posta elettronica certificata.

#### **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche**

Il Direttore Generale

Dott. Giancarlo Marchetti

#### **Provincia di Pesaro e Urbino**

Dirigente del Servizio Ambiente

Dott. Andrea Pacchiarotti